

Reale Società Canottieri Cerea

Incontro su modifiche Statutarie – 13 novembre 2023



Nuovo Ordinamento Sportivo



Reale Società
Canottieri Cerea
1863 Torino

- Riferimenti
 1. Legge n.°86 del 08.08.2019 Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.
 2. DLgs36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021
 3. Dlgs 163/2022 (decreto correttivo)
 4. D.Lgs 198/2022 art.16 (milleproroghe)
 5. DLgs 75/2023, 120/2023 (correttivo bis) e successive circolari (entrata in vigore dal 1° Luglio 2023)

- Lavoro sportivo
 - Figura del lavoratore sportivo e possibili inquadramenti contrattuali
 - Trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo
 - Dipendenti pubblici
 - Volontariato sportivo
 - Sicurezza nel lavoro sportivo
- Costituzione e gestione delle attività sportive
 - Forme giuridiche per società dilettantistiche e professionistiche
 - Disposizioni per atti costitutivi e Statuti
 - Assenza fine di lucro, attività principali e secondarie
 - Riconoscimento ai fini sportivi ed acquisizione personalità giuridica
 - Nuovo Registro enti riconosciuti ai fini sportivi



Reale Società
Canottieri Cerea
1863 Torino

Roadmap

- Elaborazione bozza nuovo Statuto
- Verifica in Federazione Italiana Canottaggio
- votazione in assemblea
- Registrazione «fisica» Statuto presso AE
- Invio al CONI attraverso RAS

I tempi sono stretti

- Nel corso dell'assemblea si voteranno :
 - modifiche Statutarie «vincolanti» ai sensi delle nuove leggi (a pena di cancellazione dal Registro A.S. in caso di non adeguamento dello Statuto entro il termine del 31.12.2023) – evidenziate in blu nella bozza
 - modifiche Statutarie di allineamento al codice civile ed alle indicazioni della FIC e CONI– evidenziate in rosso scuro nella bozza
 - modifiche Statutarie di carattere migliorativo, di allineamento alle prassi esistenti, correzione di refusi – evidenziate in verde nella bozza.
 - acquisizione personalità giuridica da parte della società

Come si voterà ?

Le modifiche obbligatorie verranno votate tutte insieme

Le modifiche non obbligatorie argomento per argomento ovvero articolo per articolo oppure articoli collegati quando trattano lo stesso tema ma si trovano frammentate in articoli diversi

Lo Statuto deve espressamente prevedere, fra le altre cose :

- Oggetto sociale con riferimento specifico a esercizio in via stabile e principale dell'attività sportiva compresa formazione, didattica, preparazione e assistenza
- Possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali
- Norme ordinamento interno ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza con previsione elettività cariche sociali
- Attribuzione rappresentanza legale associazione
- Norme su incompatibilità
- Obbligo rendicontazione economico-finanziaria e modalità di approvazione da parte degli organi statutari
- Parità di trattamento tra soci e non discriminazione
- Tutela salute e sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva
- Assenza fini di lucro ed indivisibilità proventi
- Modalità scioglimento associazione e obbligo devoluzione patrimonio a fini sportivi

La nostra società già rispetta questi principi ma non sempre li enuncia in Statuto nella forma richiesta



Personalità giuridica

- Le nuove regole prevedono un percorso semplificato per l'acquisizione della personalità giuridica
- sarà cura del notaio (dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge) depositare l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica comprensiva dei relativi allegati presso il competente ufficio del Dipartimento per lo Sport (deposito atto al RAS)
- L'aspetto rilevante della procedura "facilitata" risiede nella possibilità di ottenere la personalità giuridica senza che l'ASD disponga di un patrimonio minimo, come invece era richiesto precedentemente (con le soglie richieste di patrimonio minimo che variavano da Regione a Regione). Mediante questa nuova procedura, le associazioni sportive dilettantistiche potranno quindi godere di una "autonomia patrimoniale perfetta", ovvero risponderanno delle proprie obbligazioni nei limiti del patrimonio posseduto dall'ente e non di quello del Presidente o dei singoli associati che hanno agito per conto dell'Ente.



Reale Società
Canottieri Cerea
1863 Torino

Proposte di modifiche Statutarie sul tema dei Soci Benemeriti

Il nostro Statuto prevede all'art. 3 capo a) la definizione di socio benemerito:

- *a) BENEMERITI – Sono le persone che da almeno quarant'anni appartengono alla Società o coloro che, per meriti speciali, si sono resi degni di tale qualifica. Per diritto acquisito non sono tenuti al pagamento della quota sociale. La qualifica di benemerito è proclamata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di un gruppo di soci.*

Non sono fornite ulteriori indicazioni sui criteri di nomina, lasciando al Consiglio Direttivo ed all'assemblea tale discrezionalità.

Per semplicità nel seguito denomineremo “benemeriti per anzianità associativa” la prima casistica evidenziata (coloro che da almeno 40 anni appartengono alla Società) mentre “benemeriti sportivi” la seconda (o coloro che, per meriti speciali, si sono resi degni di tale qualifica)

Allo stato attuale risultano 21 soci benemeriti (pari al 9% dei soci attivi)

-8 per meriti di carattere sportivo ovvero di un titolo italiano assoluto (non PL) o titolo mondiale Junior / Under 23 o, in un caso, argento ai mondiali

età media : 49,3 anni

anzianità associativa media : 35,4 anni

(di questi otto cinque di fatto non frequentano attivamente la società).

-13 benemeriti per anzianità

età media : 83,5 anni (tra i quali 8 ottantenni e 3 novantenni)

età media conseguimento benemeranza : 73,5 anni

l'utilizzo delle strutture sociali da parte di questo gruppo è alquanto limitato tanto più che 8 di loro raramente appaiono in società

Nel corso degli ultimi anni si è aperto in seno alla società un dibattito su tale categoria di soci, legato essenzialmente a tre questioni:

- Un numero eccessivo di soci benemeriti rispetto al numero di soci ordinari, considerata l'esenzione dal pagamento della quota sociale, potrebbe portare ad una incapacità economica a lungo termine per la società di mantenere un livello di servizi adeguato alle aspettative dei soci e di soddisfare ai propri scopi statutari. Tale aspetto potrebbe diventare rilevante a medio termine con la naturale evoluzione demografica in termini di aumento della aspettativa media di vita e di anzianità dei soci.
- Per quanto riguarda i soci "benemeriti sportivi" il criterio di nomina adottato durante gli anni non è stato uniforme ed oggettivo, risentendo inevitabilmente della relatività dei risultati sportivi nel corso del tempo: in altre parole, in anni in cui la società vince poco si ha tendenza a conferire la benemerenzza per un risultato che in anni più fortunati non si prenderebbe in considerazione.
- La benemerenzza è revocabile qualora il socio benemerito non si comporti più in maniera consona allo status che gli è stato conferito o cambi di fatto società remiera di riferimento? E senza dover arrivare ad una espulsione per indegnità?

In particolare, per quanto riguarda la categoria dei benemeriti sportivi negli ultimi tre mandati di consiglio direttivo non sono stati più nominati benemeriti sportivi, principalmente per non caricare la società di oneri almeno quarantennali, nell'attesa di una riforma dello Statuto. Allo stesso tempo è ragionevole che chi abbia vinto ad alto livello portando in evidenza RSC Cerea debba avere il giusto riconoscimento.

1) Merito sportivo eccezionale

- è definibile sulla base di un criterio oggettivo (specificato da un apposito regolamento)
- una volta acquisito si mantiene, essendo una sorta di medaglia conferita dalla società
- non presuppone automaticamente l'associazione

2) Premio collegato al merito sportivo eccezionale

- deve esser commisurato al merito sportivo
- sostenibile finanziariamente per la società
- «utile» per chi lo riceve e con un ritorno di immagine per la società

3) Associazione

- l'associazione prevede la volontà e consapevolezza del soggetto e non dev'esser un fatto automatico o imposto.

- nomina a fine carriera agonistica su proposta congiunta del consiglio direttivo e della direzione sportiva
 - in tal modo si avrebbe una valutazione più equilibrata e completa dell'effettivo merito sportivo potendo valutare al di là di una singola performance apicale anche la costanza nei risultati e nell'applicazione oltre alla fedeltà ai colori della società (ed evitare il caso limite di un neo-benemerito che cambia società).
 - applicazione della misura di esenzione dalla quota sociale per un numero di anni fisso
 - in maniera tale da evitare polemiche : diversi periodi (più o meno vittoriosi), diversi presidenti e diversi rapporti personali possono portare a valutazioni non omogenee
 - Utilità per l'ex atleta

in tal modo si fidelizzerebbe l'atleta nel momento in cui lascia l'attività agonistica per dedicarsi a studio o lavoro fornendo un vantaggio economico nel momento in cui verosimilmente ne ha più bisogno (fintanto che è atleta non ha necessità di associarsi per poter utilizzare l'impianto)
- Creazione della nuova categoria «Soci Benemeriti Sportivi» : può accedere solo chi ha ricevuto la benemerenzza sportiva, esenzione per i primi cinque anni dalla quota sociale (dal 6° anno quote ordinarie), stessi diritti e doveri dei soci ordinari

Proposta modifica art. 3

- **Art. 3** – I Soci si dividono in:
 - a) benemeriti;
 - b) ordinari.
 - a) BENEMERITI – Sono le persone che da almeno quarant’anni appartengono alla Società o coloro che, per meriti speciali, si sono resi degni di tale qualifica. Per diritto acquisito non sono tenuti al pagamento della quota sociale. La qualifica di benemerito è proclamata dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di un gruppo di soci.
 - b) ORDINARI – Sono le persone di età superiore ai 18 anni, che sono state accettate dalla apposita Commissione Accettazione Soci. Eccezionalmente possono essere compresi in tale categoria le persone con età inferiore ai 18 anni, quando già è socio un congiunto o quando ricorrono motivi particolari, espressamente valutati dalla Commissione Accettazione Soci.
 - I soci ordinari di età minore non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.
- **Art. 3** – I Soci si dividono in:
 - a) ordinari.
 - b) benemeriti;
 - c) **benemeriti sportivi**
 -
 - a) **SOCI ORDINARI** – Sono le persone di età superiore ai 18 anni, che sono state accettate dalla apposita Commissione Accettazione Soci. Eccezionalmente possono essere compresi in tale categoria le persone con età inferiore ai 18 anni, quando già è socio un congiunto o quando ricorrono motivi particolari, espressamente valutati dalla Commissione Accettazione Soci.
 - b) **SOCI BENEMERITI** – Sono le persone che da almeno quarant’anni **consecutivi** appartengono alla Società **ed hanno ricoperto una carica sociale per almeno un intero mandato** ~~o coloro che, per meriti speciali, si sono resi degni di tale qualifica~~. Per diritto acquisito non sono tenuti al pagamento della quota sociale. La qualifica di benemerito è proclamata dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di un gruppo di soci.
 - c) **SOCI BENEMERITI SPORTIVI** - Sono coloro che, proclamati a fine carriera agonistica dall’Assemblea benemeriti sportivi, chiedono di diventare soci. Sono esentati dal pagamento della quota sociale per i primi 5 anni di associazione.
 - I soci ordinari di età minore ~~non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.~~



Proposta modifica art. 5

- **Art. 5** – Gli atleti sono coloro che, per particolari attitudini fisiche, sono ammessi dal Consiglio Direttivo, sentita la Direzione Sportiva e con parere favorevole di un sanitario, all'esercizio del remo ed all'inserimento in equipaggi destinati agli incontri agonistici. Il loro impegno è annuale, ma possono essere allontanati in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, su proposta della Direzione Sportiva, in caso di mancanza di attitudine o per motivi disciplinari, osservando l'art. 11.
- A titolo di rimborso per l'uso delle attrezzature ginnico-sportive essi corrispondono un importo la cui entità viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Qualora siano dichiarati "meritevoli" dalla Direzione Sportiva, vengono esonerati dal pagamento del suddetto corrispettivo. Reale Società Canottieri Cerea - Statuto Sociale
- 2
- In seguito a regolare domanda possono passare a far parte dei soci ordinari, sempre previa accettazione da parte dell'apposita Commissione.
- I giovani di età minore devono accompagnare la domanda di ammissione con il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale, che dovrà anche dichiarare di impegnarsi nel pagamento del corrispettivo e di esonerare la società da ogni responsabilità nei riguardi del minore.
- Gli atleti non sono eleggibili, né hanno diritto di voto in assemblea.
- **Art. 5** – Gli atleti sono **tesserati** coloro che, per particolari attitudini fisiche, sono ammessi dal Consiglio Direttivo, sentita la Direzione Sportiva e con parere favorevole di un sanitario, all'esercizio del remo ed all'inserimento in equipaggi destinati agli incontri agonistici. Il loro impegno è annuale, ma possono essere allontanati in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, su proposta della Direzione Sportiva, in caso di mancanza di attitudine o per motivi disciplinari, osservando l'art. 11.
- ~~A titolo di rimborso per l'uso delle attrezzature ginnico-sportive essi corrispondono un importo la cui entità viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Qualora siano dichiarati "meritevoli" dalla Direzione Sportiva, vengono esonerati dal pagamento del suddetto corrispettivo.~~
- In seguito a regolare domanda possono passare a far parte dei soci ordinari, sempre previa accettazione da parte dell'apposita Commissione
- **Gli atleti che hanno conseguito meriti sportivi eccezionali, a fine carriera agonistica, su proposta congiunta del Consiglio Direttivo e della Direzione Sportiva possono esser proclamati benemeriti sportivi dall'Assemblea. La benemerenzza sportiva è un riconoscimento da parte della società dei meriti sportivi straordinari conseguiti durante la carriera agonistica e non presuppone automaticamente l'associazione, che deve esser richiesta dall'interessato.**
- **I criteri per il conferimento della benemerenzza sportiva sono indicati in apposito Regolamento.**
- ~~Per i giovani di età minore devono accompagnare la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà responsabilità genitoriale, che dovrà anche dichiarare di impegnarsi nel pagamento del corrispettivo e di esonerare la società da ogni responsabilità nei riguardi del minore.~~
- ~~Gli atleti non sono eleggibili, né hanno diritto di voto in assemblea.~~
- *[La dichiarazione di scarico di responsabilità per la Società è francamente inutile perché giuridicamente inutilizzabile]*
- *[ovvio, se sono tesserati e non soci]*
-

Benemerenza per anzianità associativa

Dal punto di vista del meccanismo di nomina dei benemeriti per anzianità associativa si potrebbe meglio precisare quello che è già insito tra le righe della formulazione statutaria.

Sono le persone che da almeno quarant'anni appartengono alla Società

Al di là delle prassi del passato, la presenza dell'avverbio *almeno* non fa presupporre un automatismo nel meccanismo di nomina (si dovrebbe parlare in tal caso più di pensionamento che di benemerenza), quanto il raggiungimento di una condizione minima per procedere ad una valutazione sulla base di criteri più adeguati al concetto di benemerenza, come la partecipazione attiva alla vita della società ed un percorso societario positivo sia per il singolo che per l'associazione.

Non è infatti considerabile la nomina di un socio a benemerito per sola anzianità contributiva quando questo non mostri alcuno spirito sociale o, peggio, sia invisito agli altri soci e oggetto di continui procedimenti disciplinari.

Inoltre laddove lo Statuto cita "almeno 40anni di anzianità associativa" si dovrebbero intendere almeno 40 anni di effettiva anzianità associativa in termini di attiva frequentazione della società. In questo senso lo Statuto prevede già di escludere gli anni di aspettativa dal calcolo così come andrebbero esclusi dal conteggio anche gli anni antecedenti all'età minima prevista dallo Statuto per diventare socio (18 anni), in quanto l'ammissione di soci di età inferiore ai 18 anni già costituisce eccezione alla regola generale.

Consideriamo infatti l'esempio limite di un socio che, iscritto alla nascita, non abbia mai frequentato la società: a 40 anni avrebbe conseguito i requisiti minimi contabili per avere tale qualifica, ma certo non i requisiti sociali necessari ad esser nominato benemerito.

Continuità associativa: i 40 anni devono esser consecutivi (prassi già in essere ma non esplicitata nello Statuto)

possono quindi esser intervallati da periodi di aspettativa

dimissioni ed associazione ad altra società interrompono decorrenza dei 40 anni

Partecipazione alla vita societaria: aver ricoperto almeno una carica sociale in 40 anni
(in 40 anni abbiamo 19 turni elettorali disponibili)

Cosa cambia per chi è già benemerito ? Niente, in quanto nominati secondo le regole di un precedente Statuto ed inseriti nella categoria pre-esistente Benemeriti per la quale le cose non cambiano.

Il benemerito sportivo si deve associare subito ? No, può attendere ad associarsi ed utilizzare i 5 anni di bonus in un momento successivo

Finiti i 5 anni di bonus che quota si paga ? Come tutti gli altri soci la quota che l'Assemblea dei soci stabilisce ogni anno

Il benemerito sportivo si può dimettere ? Sì, in tal caso resta benemerito sportivo ma non sarà più socio benemerito sportivo